

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE **FURTO**

La presente polizza è stipulata tra

**Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
P.I. 02032910156**

E

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Alle ore 24.00 del 31/12/2020

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il Comune di Novate Milanese
Danno liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Franchigia	Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Parti	Il Contraente/Assicurato e la Società;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale
Regola proporzionale	Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art.1907 del C. C.)
Scoperto	Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa di Assicurazione
Valore intero	Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE FURTO

FURTO: come definito dall'art. 624 c.p.
RAPINA: come definita dall'art. 628 c.p.
ESTORSIONE: come definita dall'art. 629 c.p.

Le Parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

Valori

Denaro, titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, preziosi, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmaci comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non.

Il tutto sia di proprietà, locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Stabilimenti

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Patrimonio Mobiliare

Attrezzature in genere, apparecchiature di qualsiasi natura, mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto), cancelleria, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio, compresi strumenti professionali, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, con la sola esclusione dei valori, apparecchiature medicali, medicinali, farmaceutici, sanitari e tutto quanto inerente l'attività delle farmacie.

Fabbricati o locali

Fabbricato o porzione di fabbricato costruito in solida muratura avente mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Dipendenti

Funzionari, impiegati, operai, autisti, commessi, professionisti, e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

Mezzi di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione furto prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 13 commi 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione, saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

Ubicazioni

I luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purchè dotati di pari resistenza.

Furto con destrezza

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Alle Definizioni, Condizioni e Garanzie Complementari della presente polizza si assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente e/o Assicurato negli Stabilimenti dove esercita la propria attività oppure dove è obbligato per Legge a dotare terzi di beni di sua proprietà, aventi i mezzi di chiusura anche insufficienti, relativi alle partite sottoindicate a seguito di furto, furto con destrezza o rapina:

Partita 1 -	Patrimonio Mobiliare
Partita 2 -	Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave
Partita 3 -	Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati, sotto detrazione di uno scoperto del 10%
Partita 4 -	Beni anche all'aperto
Partita 5 -	Parcheggi
Partita 6 -	Merci
Partita 7 -	Quadri

Si conviene che tutti i beni di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente, esclusi i veicoli, siano assicurati con la presente polizza, anche se in seguito ad un disguido operativo degli Uffici interessati, determinati beni non risultassero descritti nelle definizioni di polizza o in eventuali inventari forniti dal Contraente, o non fossero comunicate variazioni o incrementi a nuovo. Tuttavia il Contraente/Assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo premio a partire dal periodo di acquisto o dalla disponibilità non appena a conoscenza, secondo quanto descritto dalla Legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, comprese per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi.

Art. 3 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opzione per il rinnovo contrattuale, per una volta, alle medesime condizioni, per il periodo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 4 - Pagamento del premio.

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 30 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 30 giorni successivi.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l'orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio - e posta elettronica *standard*, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.

Art. 7 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 8 - Variazione del rischio.

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 11 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 18.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C. È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.

Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.

Art. 14 - Clausola revisionale.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 15- Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Foro competente.

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come Foro competente quello di Milano.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 18 – Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni, da inviare tramite pec, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze stipulate col medesimo contraente o assicurato.

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 19 - Rischio Assicurato.

La Società si obbliga a risarcire il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, furto con destrezza, e dalla rapina dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi e che il Contraente detiene a qualsiasi titolo in locali di proprietà, in locazione, uso o gestione, a qualunque uso adibito ed ovunque ubicato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere, o per tentare di commettere l'atto, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio perpetrato sulle stesse.

Limitatamente alla garanzia "Rapina" si precisa che l'assicurazione è estesa anche e quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 20 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 21 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi.

Relativamente ai valori, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 22 - Trasloco delle cose assicurate.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 10 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno.

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 25 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 – Mediazione per la conciliazione delle controversie.

A norma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo imparziale iscritto nell'apposto registro presso il Ministero della Giustizia.

Le parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del processo di mediazione.

Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni:

- in base al valore a nuovo ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi oppure equivalenti per rendimento economico comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali. Pertanto si calcola la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Si determina poi il supplemento di indennità che aggiunto all'indennizzo individuato come sopra determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

b) per i danni a valori, esclusi titoli monete e banconote e banconote estere:

- il loro valore nominale

c) per i danni alle opere d'arte

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- per le raccolte o collezioni la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti esclusi qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta, collezione o rispettive parti

d) per i documenti

- la Società risarcirà solo le spese di rifacimento

e) per i titoli di credito per i quali è prevista la procedura di ammortamento:

- l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute per l'ammortamento e pertanto anche ai fini dei limiti di indennizzo si avrà riguardo all'ammontare di dette e non al valore dei titoli.

Art. 28 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono automaticamente reintegrate della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

Art. 29 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 30 - Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 lettera b).

Art. 32 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza di sinistro. Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 33 – Monitoraggio sinistri.

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il Contraente potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 34 – Coassicurazione

Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti del Contraente/Assicurato per tutti le coassicurazioni presenti nel riparto.

GARANZIE COMPLEMENTARI

A) Valori trasportati dai dipendenti (non nominati)

Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina commessa sugli addetti di fiducia dell'Assicurato mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto ad altre sedi dell'Assicurato, a banche, a uffici postali, ecc., ai fornitori e/o clienti e viceversa.

B) Furto commesso o agevolato da dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

C) Archivi di documenti e registri

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

D) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di € 5.000,00 per evento.

E) Beni anche all'aperto

Si intendono assicurati anche i beni all'aperto purchè riposti nell'area recintata o delimitata dove l'Ente svolge la propria attività oppure a bordo di veicoli intestati al PRA al Contraente/Assicurato purchè regolarmente chiusi a chiave, tutti i beni di proprietà e non del Contraente/Assicurato, così come classificato alle voci "Patrimonio Mobiliare" e "Merci", con l'esclusione di armadi di sicurezza o corazzati, cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche ricetrasmittenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, macchine da scrivere, mobilio ed arredi in genere, posateria, suppellettili, biancheria in genere, calcolatori ed elaboratori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere, fotocopiatrici e telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, rami per incisioni e simili, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dell'Assicurato/Contraente o dei dipendenti, utenti, degenti, accompagnatori e visitatori, impianti portali di riscaldamento e condizionamento; si intendono esclusi anche i valori e le opere d'arte.

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Le derrate alimentari e gli altri beni si intendono assicurati, purchè solo temporaneamente all'aperto in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata.

La Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato/Contraente stesso.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

F) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente/Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o tramite furto con scasso.

G) Garanzia per uffici

Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè nei locali stessi vi sia la costante presenza di persone. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 5.000,00 per evento

H) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

I) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

L) Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata a condizione che:

- a) siano operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate;
- b) il furto venga perpetrato mediante scasso o rottura dei mezzi di chiusura e che gli stessi siano muniti di congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Relativamente agli Stabilimenti con aperture protette da chiusure non conformi a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.

M) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi

A parziale deroga delle C.G.A. si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono essere incustoditi per periodi superiori ai 45 giorni.

N) Valori immobili o cassetti chiusi a chiave

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Limitatamente alla partita 2) per la garanzia furto l'assicurazione è operante alle condizioni che si considerino essenziali per l'efficacia del contratto che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, casseforti, armadi o registratori di cassa.

O) Scioperi e sommosse

A parziale deroga della Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è estesa al furto commesso in occasione i scioperi e sommosse.

P) Parcheggio (garanzia valida solo se richiamata della Scheda di quotazione)

Si intendono assicurati gli autoveicoli di terzi e dei dipendenti in parcheggio all'aperto su area recintata oppure nelle zone a parchimetro gestite dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita 5).

L'assicurazione non comprende il furto parziale, se non a seguito di furto totale, per indumenti ed oggetti personali e quanto altro contenuto nei veicoli.

Se al momento del sinistro le cose assicurate si trovassero già coperte da assicurazione con polizza stipulata dal rispettivo proprietario, verrà risarcita la sola parte di danno che eventualmente eccedesse i valori garantiti dalla predetta polizza fino alla concorrenza del capitale assicurato con la presente polizza in relazione alle condizioni generali e particolari della stessa. Il proprietario dell'autoveicolo sarà obbligato a fornire in visione:

- l'originale della propria polizza,
- i beni che formano oggetto della richiesta di indennizzo.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza per ciascun autoveicolo restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

Q) Merci (garanzia valida solo se richiamata della Scheda di quotazione)

Si intendono assicurate le merci di cui alla part. 6) e le materie prime, i prodotti dell'industria, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, prodotti agro alimentari, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i Diritti Doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

R) Garanzia quadri di Padre Fumagalli

Di comune accordo tra le parti si conviene di estendere tutte le garanzie di polizza ai quadri:

1) che la famiglia del pittore Ambrogio Fumagalli, autore delle opere, ha donato al Comune di Novate Milanese; i quadri, che sono collocati presso la sede della Biblioteca Comunale, in largo Padre Fumagalli, n.5, sono i seguenti:

- "AUTORITRATTO" anni 40 – dimensioni cm. 80x70 olio su tela;
- "CAVALLI DELL'APOCALISSE" anni 60 – dimensioni cm 100x90 olio su tela;
- "CITTA'" anni 70 – dimensioni cm. 50x100 olio su tela;
- "PIANURA ROSSA" anni 70 – dimensioni c. 73x83 olio su tela;
- "VEXILLA REGIS" anni 70 – dimensioni cm. 48x36 olio su tela;
- "CAMERA A GAS GUSEN" anno 1978 – dimensioni cm 100x100 olio su tela;
- "FORNO CREMATORIO GUSEN" anno 1975 – dimensioni cm. 120x120 olio su tela;
- "CREAZIONE DELL'UNIVERSO" anno 1970 – dimensioni cm 93x243 olio su tela,
- "METEORA" anno 1973 – dimensioni cm. 170x105 mosaico;
- "BARCHE" anni 50 – dimensioni cm. 93x120 olio su tela;
- "LIBERAZIONE" anno 1977 – dimensioni cm. 100x100 olio su tela.

VALORE ASSICURATO €. 21.000,00 (VENTUNOMILA)

2) ubicati presso il Municipio:

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

- quadro “Vecchia Novate in Tuta blu” autore Roberto Ghisellini
- Trittico “La Pace” autore Padre Ambrogio Fumagalli
- Quadro “Ciclamini” autore Giovanni Testori

VALORE ASSICURATO 25.207,64 (VENTICINQUEMILADUECENTOSETTEVIRGOLASESSANTAQUATTRO)

Novate Milanese, li _____

La Società

Il Contraente

ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 4 - Pagamento del premio;

Art. 16 - Foro competente;

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO PREMIO

COMPAGNIA: _____

	Somma assicurata	tasso ‰	premio
Partita 1 - Patrimonio Mobiliare	€ 20.000,00		
Partita 2 - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave	€ 10.000,00		
Partita 3 - Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati	€ 10.000,00		
Partita 4 – Beni anche all'aperto	€ 10.000,00		
Partita 5 - Parcheggi	€ 2.000,00		
Partita 6 – Merci	€		
Partita 7 – Quadri	€ 46.207,64		
Premio complessivo (imposte incluse): €. _____			